

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCONI, TASSO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali

Presentata il 17 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai da molti anni constatiamo nel nostro Paese un sempre maggiore distacco tra la società civile e le istituzioni. All'interno di questo contesto si innesta quella che può essere definita come la « crisi della rappresentanza », che investe *in primis* le Assemblee parlamentari, connessa all'inesorabile distanza che si registra fra elettori ed eletti. Benché ciò sia dovuto a molteplici fattori che operano su diversi piani, dal punto di vista più immediato bisogna rilevare come la causa principale dello stato patologico in cui versa la democrazia rappresentativa italiana possa essere individuata nei grandi limiti dimostrati dai sistemi elettorali che si sono succeduti in Italia, in particolare dopo l'ab-

bandono del sistema prevalentemente maggioritario previsto dalle leggi n. 276 e n. 277 del 1993 in accoglimento dell'esito referendario dell'aprile 1993. Soprattutto a partire dall'introduzione dei meccanismi premiali volti ad assicurare la formazione di una maggioranza di Governo mediante la costruzione artificiale e forzata di una « governabilità » che in realtà si è dimostrata essere proprio per questo instabile e precaria, infatti, le elezioni parlamentari sono state del tutto sradicate dal loro legame con gli elettori e con le comunità territoriali. D'altra parte, anche il superamento della previsione dell'attribuzione di un premio di maggioranza così concepito, censurato per ben due volte dalla Corte costituzionale

(con la sentenza n. 1 del 2014 e con la sentenza n. 35 del 2017), con l'approdo ai meccanismi prevalentemente proporzionali previsti dalla legge n. 165 del 2017, non pare aver risolto i problemi relativi alla responsabilità degli eletti nei confronti degli elettori. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che i calcoli per la distribuzione dei seggi in ragione proporzionale vengono ancora effettuati a un livello superiore rispetto a quello dell'espressione del voto, con risultati aberranti (come dimostrato dagli esiti del voto politico del 4 marzo 2018), sia con riguardo al mancato rispetto della proporzione dei rapporti di forza rispetto ai voti ottenuti dalle forze politiche in un determinato territorio, sia con riguardo al mancato rispetto del numero di rappresentanti complessivamente eletti rispetto a quelli spettanti in ragione del numero degli abitanti in un determinato territorio. Le caratteristiche del sistema elettorale misto previsto dalla legge n. 165 del 2017, inoltre, pur continuando a incentivare la formazione di « cartelli elettorali » prima del voto, non agevolano in alcun modo l'emersione di una sicura maggioranza parlamentare all'esito delle elezioni e si concretano nel fisiologico disfacimento degli schieramenti presentati agli elettori al momento del voto sotto una stessa bandiera in virtù di meri e artificiosi accordi finalizzati solo alla raccolta del maggior numero di seggi possibile.

Un buon sistema elettorale, viceversa, deve favorire l'aggregazione fra diverse formazioni politiche in un senso ben più profondo, incentivandole a mettere insieme le loro idee solo se conciliabili, in modo da volgere alla creazione di formazioni politiche più grandi ma coerenti, favorendo così l'omogeneità interna dei partiti e dei movimenti e, quindi, disincentivando frantumazioni e scissioni. Allo stesso tempo, un buon sistema elettorale deve anche porre le condizioni per la creazione di un legame sufficientemente stabile di responsabilità politica fra l'eletto e l'elettore, che passa necessariamente attraverso il rafforzamento del legame degli eletti con il bacino territoriale di provenienza. Entrambi questi aspetti costituiscono, peraltro, la base da

cui partire per ricercare la soluzione al problema del raggiungimento di una genuina governabilità del sistema, che deve infatti necessariamente muovere dal basso e concretarsi nella scelta di un sistema elettorale in grado complessivamente di: garantire ai cittadini la possibilità di scegliere realmente i propri rappresentanti; rinsaldare il rapporto fra elettori, forze politiche ed eletti; disincentivare la disomogeneità interna delle forze politiche e la creazione di coalizioni fittizie a meri scopi elettorali; favorire una genuina governabilità del Paese attraverso un'elevata selettività della formula elettorale; porre le condizioni perché siano i cittadini a indirizzare le decisioni politiche fondamentali assunte nell'ambito della democrazia rappresentativa attraverso assemblee rappresentative rafforzate e in grado di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni.

Da questo punto di vista, la formula elettorale che pare più confacente alla realizzazione di questi obiettivi fra loro interdipendenti è quella del modello britannico *first past the post*, ossia quella del sistema maggioritario con collegi uninominali a turno unico.

Per questo la presente proposta di legge introduce un sistema per l'assegnazione dei 618 seggi della Camera dei deputati e dei 309 seggi del Senato della Repubblica in altrettanti collegi uninominali da distribuire nel territorio nazionale, dove viene eletto il candidato che ottiene più voti nell'unico turno di votazione previsto. Viene così stabilito un sistema di elezione unico per l'intero territorio nazionale e identico per entrambe le assemblee rappresentative.

Viene altresì uniformata la definizione territoriale delle circoscrizioni elettorali, corrispondente per entrambe le Camere al territorio di ciascuna regione. La previsione della conservazione di questo livello territoriale nell'ambito di una competizione elettorale che si svolge nella sua interezza in collegi uninominali consente il mantenimento – come avviene nel sistema vigente – in capo all'Ufficio centrale circoscrizionale di una serie di competenze di ordine amministrativo, fra le quali quelle

relative al computo dei voti raccolti dai singoli candidati nei diversi collegi uninominali e alla proclamazione degli eletti, in virtù del necessario rispetto di alcuni ulteriori criteri previsti in riferimento alla presentazione delle candidature che riguardano, da un lato, l'obbligo, per partecipare alle elezioni, di presentare candidature accompagnate da uno stesso simbolo in almeno due terzi dei collegi uninominali della circoscrizione e, dall'altro, l'obbligo di presentare, nel complesso delle candidature nei collegi uninominali accompagnate dal medesimo contrassegno a livello circoscrizionale, candidati di sesso diverso in modo che nessuno dei due risulti rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

Viene previsto l'obbligo di presentare le singole candidature accompagnate da un contrassegno, riportato anche sulla scheda elettorale insieme con il nome e il cognome del candidato, mentre è fatto divieto di presentare candidature accompagnate da più di un contrassegno (oltre che di presentare candidature plurime), in relazione all'abolizione della possibilità che i partiti o movimenti politici si presentino alle elezioni in coalizione fra loro mantenendo ciascuno il proprio simbolo. Allo stesso modo viene eliminata la necessità di dichiarare formalmente il programma e il capo delle forze politiche che concorrono alle elezioni.

Al momento del voto l'elettore sceglie il candidato che preferisce nel proprio collegio uninominale, tracciando un segno sul suo nome o sul simbolo che lo accompagna. Il candidato più votato in ciascun collegio uninominale risulta automaticamente eletto.

In aggiunta a quanto descritto, la proposta di legge interviene anche su alcuni aspetti specifici, complementari ai meccanismi di elezione dei deputati e dei senatori, tra cui i requisiti prescritti per la presentazione di liste di candidati. In particolare, si prevede un numero variabile di firme necessario per la presentazione delle candidature, computato in modo automatico in ragione del numero complessivo di abitanti di ciascun collegio uninominale, e

si eliminano le norme che consentono l'esenzione dalla raccolta delle firme.

Per quanto concerne la definizione dei collegi uninominali, attività assai delicata e politicamente sensibile, si introduce una complessa procedura (che prevede l'intervento di organi terzi e imparziali e l'assunzione della decisione finale da parte di una Commissione parlamentare bicamerale appositamente istituita), ispirata all'esperienza anglosassone, che si discosta dall'inopportuna prassi recentemente invalsa di affidare tale compito all'esecutivo coadiuvato da esperti da esso direttamente scelti. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo; di una Commissione nazionale per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi uninominali, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione nazionale è chiamata a svolgere (cinque eletti dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e cinque eletti dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti); inoltre, per ciascuna circoscrizione regionale, di una commissione regionale per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi uninominali, composta dal presidente della corte di appello o del tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo della regione, che la presiede, da un membro della sede territoriale regionale dell'Istituto nazionale di statistica, nominato dal Presidente dell'Istituto, e da cinque docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione regionale è chiamata a svolgere, nominati dal presidente del consiglio regionale. Al termine di un'articolata procedura della durata complessiva di undici

mesi, che vede protagonista l'opera tecnica portata avanti dagli esperti della Commissione nazionale e delle commissioni regionali sulla base del rispetto di precisi criteri operativi, l'assunzione della decisione finale viene affidata alla Commissione parlamentare per la definizione dei collegi elettorali, la quale, entro i successivi due mesi, può apportare modifiche al piano di definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione che le viene formalmente presentato dalla Commissione nazionale, dandone adeguata motivazione, solo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e solo al fine di meglio garantire il rispetto dei criteri previsti. Al termine della procedura il piano di definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché esso venga immediatamente adottato, senza modifiche, con decreto del Presidente della Repubblica. Si prevedono, altresì, alcune ipotesi nelle quali la procedura per la revisione dei collegi uninominali può essere instaurata su impulso della Commissione nazionale per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi uninominali. Quanto ai criteri da

seguire nella definizione dei collegi uninominali, si prevede in particolare, ai fini del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza degli elettori e del loro voto (di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione), che la popolazione di ciascun collegio uninominale possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di non oltre il 5 per cento in eccesso o in difetto (salvo che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, nel qual caso l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza e, a tale fine, oltre a prevedere che le minoranze predette debbano essere inserite nel minor numero di collegi possibile, si consente, in deroga alla regola generale, che la popolazione di ciascun collegio uninominale possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione fino all'8 per cento in eccesso o in difetto).

Per quanto riguarda, infine, la disciplina transitoria, si prevede che, fino alla definizione dei collegi uninominali secondo la procedura garantista sopra descritta, continui ad applicarsi la disciplina previgente.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-
PUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, IN
MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Caratteri del voto e del sistema di elezione)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 618 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione.

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nei collegi uninominali e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 ».

Art. 2.

(Circoscrizioni)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico ».

Art. 3.

(Distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il numero dei residenti nel territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. I seggi sono assegnati alle circoscrizioni dividendo il numero dei residenti in ciascuna circoscrizione per il quoziente nazionale. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti in ordine decrescente secondo la graduatoria dei resti.

3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi siano circoscrizioni alle quali non è stato assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora siano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, il quoziente nazionale da utilizzare per l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni ai sensi del comma 2 è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato derivante dalla sottrazione dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale di 618 seggi ».

Art. 4.

(Abolizione del voto di lista)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su una scheda recante il nome di tutti i candidati nel collegio uninominale, ciascuno dei quali è accompagnato da un contrassegno ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1. A ogni candidato è riservato uno spazio eguale nella scheda ».

Art. 5.

(Presentazione dei contrassegni)

1. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidati nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere i propri candidati nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato e, ove questo sia iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto o, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni ».

Art. 6.

(Abolizione del collegamento in una coalizione e della presentazione del programma e del capo della forza politica)

1. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 7.

(Designazione del rappresentante dei candidati accompagnati da un contrassegno)

1. Il primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito dei nomi dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale ».

Art. 8.

(Presentazione dei candidati e abolizione dei casi di esenzione dalla raccolta delle firme)

1. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 18-*bis*. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali, con l'accettazione della candidatura, acconsentono ad essere accompagnati dai contrassegni di cui all'articolo 14, primo comma. La dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata dell'accettazione scritta del rappresentante, designato ai sensi dell'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature. Ciascun candidato deve essere accompagnato da un contrassegno che accompagni candidature presentate in almeno due terzi dei collegi uninominali della

circoscrizione, a pena di inammissibilità. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il collegio per il quale è presentato e il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, da cui è accompagnato.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi, in numero corrispondente allo 0,75 per cento del totale degli elettori dello stesso collegio uninominale, aumentato o diminuito di duecento unità. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione attestante che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

6. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

7. Ciascun partito o gruppo politico organizzato deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi uninominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

8. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali accompagnate dal medesimo contrassegno a livello circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale circoscrizio-

nale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

9. Alla candidatura è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile ».

Art. 9.

(Divieto di candidature plurime)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — 1. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità dell'elezione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione.

3. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio uninominale del territorio nazionale ».

Art. 10.

(Modalità di presentazione delle candidature)

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — 1. I nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con i nomi dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e le dichiarazioni di presentazione dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. La dichiarazione di presentazione di cui al comma 2 deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I sindaci devono rilasciare tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

5. La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di accompagnamento, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del sottoscrittore, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno il candidato intenda distinguersi.

8. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

9. Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* istituzionale il facsimile dei moduli con cui possono essere depositati le candidature, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui al presente articolo ».

Art. 11.

(Adempimenti della cancelleria della corte di appello o del tribunale circoscrizionale)

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — 1. La cancelleria della corte di appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante

e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione ».

Art. 12.

(Verifiche sulle candidature)

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa le candidature presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

3) ricusa le candidature accompagnate da un contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

4) ricusa le candidature accompagnate da contrassegni che non rispettano il requisito prescritto dall'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo;

5) verifica se le candidature siano state presentate nel termine stabilito e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

6) dichiara non valide le candidature per le quali manca la prescritta accettazione;

7) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o un documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

8) cancella i nomi dei candidati già presentati nella circoscrizione;

9) verifica la conformità alle disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 8, e comunica i nomi dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 8, sostituendo i candidati irregolari con i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 9;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 8, sostituendo i candidati irregolari con i candidati di sesso diverso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 9;

10) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica delle candidature nei collegi uninominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 8, sostituendo i candidati rinunzianti o comunque esclusi con i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 9;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le

disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 8, sostituendo tali candidature con i candidati di sesso diverso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 9.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla candidatura.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo, alle ore 12, per udire eventualmente i delegati dei candidati contestati o la cui candidatura sia stata modificata, ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito ».

Art. 13.

(Ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione ».

Art. 14.

(Sorteggio del numero d'ordine delle candidature e stampa delle schede elettorali)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine

stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, ai candidati e ai relativi contrassegni di accompagnamento;

2) comunica ai delegati le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo di regione l'elenco dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4) del presente comma;

4) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo di regione, alla stampa dei nomi dei candidati su manifesti reproducenti i rispettivi contrassegni, nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni compresi nei collegi uninominali per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una è tenuta a disposizione dell'ufficio e le altre sono affisse nella sala della votazione ».

Art. 15.

(Designazione dei rappresentanti dei candidati)

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. — 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o

da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'Ufficio centrale circoscrizionale, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte di appello o del tribunale all'atto del deposito dei nomi dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti provvedano delegati dei delegati, ai sensi del comma 1, il notaio, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature ».

Art. 16.

(Diritti dei rappresentanti dei candidati)

1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di ogni candidato hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che permetta loro di seguire le operazioni elettorali, e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni ».

Art. 17.

(Adempimenti del sindaco)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) tre copie del manifesto contenente i nomi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione »;

b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati, ricevute ai sensi dell'articolo 25 ».

Art. 18.

(Scheda elettorale)

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni che accompagnano i nomi dei candidati regolarmente presentati, secondo le disposizioni dell'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

2. La scheda reca il nome e il cognome di ciascuno dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, a fianco dei quali, nello stesso rettangolo, è riportato il contrassegno che li accompagna.

3. L'ordine dei candidati e dei relativi contrassegni che li accompagnano è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

4. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in

carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno che lo accompagna”.

5. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

6. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca.

7. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dall'Ufficio elettorale prima dell'inserimento della scheda nell'urna ».

Art. 19.

(Ruolo dei membri dell'Ufficio elettorale)

1. Il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 20.

(Costituzione dell'Ufficio elettorale)

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 41. – 1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leg-

gere e scrivere, non siano rappresentanti di candidati e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 ».

Art. 21.

(Sala delle elezioni)

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i nomi dei candidati e i relativi contrassegni che li accompagnano devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti ».

Art. 22.

(Sezione di voto dei membri dell'Ufficio elettorale, dei rappresentanti dei candidati, dei candidati e degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico)

1. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti dei candidati votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni. I candidati votano in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale ».

Art. 23.

*(Raccolta del voto dei ricoverati in ospedali
e in case di cura)*

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Negli ospedali e nelle case di cura, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio uninominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario e alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta ».

Art. 24.

(Espressione del voto)

1. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale prescelto e il relativo contrassegno di accompagnamento »;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 25.

(Significato e validità del voto)

1. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 59-bis. — 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di accompagnamento di un candidato, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno di accompagnamento di quello stesso candidato, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione nel collegio uninominale.

4. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome, nonché il relativo contrassegno di accompagnamento, di un candidato nel collegio uninominale, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione nel collegio uninominale.

5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome, nonché il relativo contrassegno di accompagnamento, di un candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il nome e il cognome, nonché il relativo contrassegno di accompagnamento, di un altro candidato nel collegio uninominale, il voto è nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni dell'articolo 58, secondo comma, e del presente articolo, ne determina la nullità ».

Art. 26.

(Adempimenti del presidente dell'Ufficio elettorale al termine della votazione)

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con il bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente e almeno due

scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati che lo vogliano e il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta ».

Art. 27.

(Spoglio delle schede)

1. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo del candidato a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Per ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce il nominativo del candidato a cui è stato attribuito il voto. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pub-

blica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

7. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei candidati possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al periodo precedente, che sono obbligatoriamente annotate nel verbale ».

Art. 28.

*(Validità del voto ed effettiva
volontà dell'elettore)*

1. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 69. — 1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 70. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al candidato inserito nel rettangolo su cui insiste la parte prevalente del segno stesso ».

Art. 29.

(Voti contestati)

1. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 71. — 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo quanto disposto dall'articolo 87, sopra i reclami, anche orali, le difficoltà e gli incidenti

intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o no dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati e provvisoriamente assegnati e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76.

2. I voti contestati sono raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione, che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami e alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ».

Art. 30.

(Adempimenti ai fini delle operazioni di scrutinio)

1. Il secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I plichi di cui al primo comma debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori ».

Art. 31.

(Adempimenti nel caso di mancato completamento delle operazioni da parte dell'Ufficio elettorale nel termine prescritto)

1. Il terzo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Alla cassetta, all'urna e al plico devono essere apposti le indicazioni della circoscri-

zione e della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori ».

Art. 32.

*(Verbale delle operazioni
dell'Ufficio elettorale)*

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 74. — 1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, attribuiti o non attribuiti provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico ».

Art. 33.

*(Dichiarazione del risultato dello scrutinio e
chiusura del verbale delle operazioni del-
l'Ufficio elettorale)*

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato con il bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti ».

Art. 34.

(Determinazione delle cifre elettorali e proclamazione degli eletti)

1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina, per ciascun collegio uninominale, la cifra elettorale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età ».

Art. 35.

(Aula dello svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e poteri del suo presidente)

1. I commi quinto e sesto dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituiti dai seguenti:

« L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale e ai rappresentanti dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tale caso, ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati ».

Art. 36.

(Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 81. — 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati non eletti.

3. La prima copia del verbale è rimessa alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. L'organo di verifica dei poteri accerta l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

4. Gli altri due esemplari del verbale sono depositati rispettivamente nella cancelleria della corte di appello o del tribunale circoscrizionale e nella cancelleria della Corte di cassazione ».

Art. 37.

(Abolizione della ripartizione nazionale dei seggi)

1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 38.

(Abolizione delle ulteriori operazioni di ripartizione circoscrizionale dei seggi)

1. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 39.

(Abrogazione delle disposizioni relative all'esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 40.

(Abrogazione delle disposizioni relative ai casi di elezione plurima)

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 41.

(Vacanza del seggio)

1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio, il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda a elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza costituzionale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data di dichiarazione della vacanza.

4. Qualora entro centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 per il tempo necessario allo svolgimento contestuale con tali consultazioni.

5. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo può prorogarlo non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può prorogarlo non oltre trenta giorni.

6. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati.

7. Nel caso in cui si proceda a elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ».

Art. 42.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

Art. 43.

(Modifica delle tabelle)

1. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

CAPO II

MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE
1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 44.

(Istituzione dei collegi uninominali, loro ripartizione tra le regioni e sistema di elezione)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il territorio nazionale è suddiviso in 309 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituito un col-

legio uninominale. Nella regione Molise sono costituiti due collegi uninominali. I restanti 306 collegi uninominali sono ripartiti tra le altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi »;

b) i commi 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 4 sono abrogati.

Art. 45.

(Caratteri del voto)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali ».

Art. 46.

(Presentazione dei contrassegni)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidati nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere i propri candidati nei singoli collegi uninominali, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 47.

(Presentazione delle candidature)

1. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — 1. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere

l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La presentazione dei candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi uninominali è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali accompagnate dal medesimo contrassegno a livello regionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. I nomi dei candidati e la relativa documentazione sono presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 48.

(Verifiche sulle candidature e ricorsi avverso le decisioni dell'ufficio elettorale regionale)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate nei termini e nelle forme prescritti.

2. I delegati dei candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle

ore 12 per udire eventualmente i delegati, ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

5. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Per le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti e agli uffici elettorali regionali si osservano le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 49.

(Sorteggio del numero d'ordine delle candidature e stampa delle schede elettorali)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, ai candidati e ai relativi contrassegni di accompagnamento. I nominativi dei candidati, unitamente ai relativi contrassegni di accompagnamento, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture-uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i nominativi dei candidati e i relativi contrassegni di accompagnamento, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con i nominativi dei candidati, con i relativi contrassegni di accompagnamento e il numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

5. La scheda elettorale nella circoscrizione regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca ».

Art. 50.

(Designazione dei rappresentanti dei candidati)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 51.

*(Sezione di voto dei rappresentanti
dei candidati)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

4. I rappresentanti dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale ».

Art. 52.

(Espressione del voto)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale prescelto e il relativo contrassegno di accompagnamento.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di accompagnamento di un candidato, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione nel collegio uninominale.

4. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno di accompagnamento di quello stesso candidato, il voto è valido a

favore di quel candidato ai fini dell'elezione nel collegio uninominale.

5. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome, nonché il relativo contrassegno di accompagnamento, di un candidato nel collegio uninominale, il voto è valido a favore di quel candidato ai fini dell'elezione nel collegio uninominale.

6. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome, nonché il relativo contrassegno di accompagnamento, di un candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il nome e il cognome, nonché il relativo contrassegno di accompagnamento, di un altro candidato nel collegio uninominale, il voto è nullo.

7. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità.

8. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche ».

Art. 53.

(Determinazione delle cifre elettorali e proclamazione degli eletti)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina, per ciascun collegio uninominale, la cifra elettorale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età ».

Art. 54.

(Abolizione delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale)

1. L'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

2. Alla rubrica del titolo VI, le parole: « e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale » sono soppresse.

Art. 55.

(Abolizione delle ulteriori operazioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

Art. 56.

(Abrogazione delle disposizioni relative a ulteriori operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, all'esaurimento dei candidati di una lista e ai casi di elezione plurima)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

Art. 57.

(Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dai seguenti:

« 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

1-bis. Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati non eletti.

1-ter. La prima copia del verbale è rimessa alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta. L'organo di verifica dei poteri accerta

l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

1-quater. Gli altri due esemplari del verbale sono depositati rispettivamente nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, ove gli elettori della regione hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni, e nella cancelleria della Corte di cassazione ».

Art. 58.

(Vacanza del seggio)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — *1.* Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda a elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza costituzionale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data di dichiarazione della vacanza.

4. Qualora entro centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 per il tempo necessario allo svolgimento contestuale con tali consultazioni.

5. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo può prorogarlo non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può prorogarlo non oltre trenta giorni.

6. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza

costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

7. Nel caso in cui si proceda a elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ».

Art. 59.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale)

1. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

Art. 60.

(Modifica delle tabelle)

1. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

CAPO III

COSTITUZIONE E REVISIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI

Art. 61.

(Costituzione dei collegi uninominali)

1. Ai fini della determinazione dei collegi uninominali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dal decreto legislativo n. 533 del 1993 è istituita la Commissione parlamentare per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi elettorali. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-

senza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 è istituita, presso la Corte di cassazione, la Commissione nazionale per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi uninominali, di seguito denominata « Commissione nazionale », composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione nazionale è chiamata a svolgere, cinque dei quali eletti dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e cinque eletti dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Per i medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito di ciascuna regione è istituita, presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo della regione, la commissione regionale per la definizione, la verifica e la revisione dei collegi uninominali, di seguito denominata « commissione regionale », composta dal presidente della corte d'appello o del tribunale, che la presiede, da un membro della sede territoriale regionale dell'Istituto nazionale di statistica, nominato dal Presidente dell'Istituto, e da cinque docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione regionale è chiamata a svolgere, nominati dal presidente del consiglio regionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna commissione regionale presenta alla Commissione nazionale una proposta di definizione dei collegi uninominali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e una proposta di definizione dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 533 del 1993, da individuare nella relativa regione; le proposte di definizione dei collegi uninominali, accompagnate da una relazione esplicativa del lavoro svolto, sono predisposte sulla base dei seguenti criteri:

a) per l'elezione della Camera dei deputati, nel territorio nazionale sono costi-

tuiti 618 collegi uninominali, suddivisi tra le circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituita dalla presente legge; per l'elezione del Senato della Repubblica, nel territorio nazionale sono costituiti 309 collegi uninominali, suddivisi tra le regioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente legge;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della regione di non oltre il 5 per cento in eccesso o in difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnati alla regione stessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dalla presente legge, per la costituzione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente legge, per la costituzione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;

c) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

d) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tale caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune;

e) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, i collegi non possono comprendere il territorio di comuni appartenenti a province o città metropolitane diverse;

f) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali, storico-culturali e geografiche del territorio;

g) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza; a tale fine, le predette minoranze devono essere inserite nel minor numero di collegi possibile la cui popolazione, in deroga a quanto previsto dalla lettera b), non può in ogni caso scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della regione di oltre l'8 per cento in eccesso o in difetto.

5. La Commissione nazionale, entro novanta giorni dalla loro ricezione, esamina le proposte di definizione dei collegi uninominali elaborate da ciascuna commissione regionale e propone le modifiche che ritiene opportune, dandone adeguata motivazione. Di queste proposte di modifica è data comunicazione alla commissione regionale competente, che nei successivi trenta giorni può presentare controproposte alla Commissione nazionale accogliendo, integrando, modificando o respingendo le modifiche proposte.

6. La Commissione nazionale, nei successivi trenta giorni, decide in via definitiva sulle proposte di definizione dei collegi uninominali elaborate da ciascuna commissione regionale e sulle relative eventuali controproposte avanzate ai sensi del comma 5, dandone adeguata motivazione.

7. Entro il termine di cui al comma 6, la Commissione nazionale trasmette alla Commissione parlamentare per la definizione dei collegi elettorali, per ciascuna regione, il piano di definizione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e il piano di definizione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, accompagnati da un'analitica relazione esplicativa del lavoro svolto che rende conto delle controproposte di cui al comma 5 non accolte.

8. I piani di definizione dei collegi uninominali trasmessi ai sensi del comma 7 sono esaminati distintamente dalla Commissione parlamentare per la definizione dei collegi elettorali la quale, entro sessanta giorni, può apportare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche che ritiene necessarie al fine di garantire il rispetto dei criteri di cui al comma 4; tali

modifiche devono essere debitamente motivate.

9. I piani di definizione dei collegi uninominali, definiti ai sensi del comma 8, sono quindi trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano immediatamente adottati, senza modifiche, con decreto del Presidente della Repubblica.

10. All'inizio di ogni legislatura la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica eleggono i dieci esperti della Commissione nazionale ai sensi del comma 2. Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, dopo ogni censimento generale della popolazione, la Commissione nazionale, sentita la commissione regionale della regione interessata, formula le indicazioni per la revisione dei collegi e ne riferisce alla Commissione parlamentare per la definizione dei collegi elettorali. La Commissione parlamentare per la definizione dei collegi elettorali, con la maggioranza prevista dal comma 8, può respingere o modificare le indicazioni per la revisione dei collegi trasmesse dalla Commissione nazionale; in caso di variazioni, si procede ai sensi del comma 9.

11. La Commissione nazionale provvede ai sensi del comma 10 anche nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei membri del Parlamento.

CAPO IV

MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2017, N. 165

Art. 62.

(Elezioni trasparenti)

1. L'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – *(Elezioni trasparenti)* – 1. In un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, denominata "Elezioni trasparenti", entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato candidati sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, i nomi dei candidati presentati per ciascun collegio ».

CAPO V

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Art. 63.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 9, per l'elezione della Camera dei deputati continua ad applicarsi la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo

vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 9, per l'elezione del Senato della Repubblica continua ad applicarsi la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 1
(*articolo 43*)

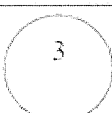
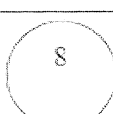
MODIFICHE ALLE TABELLE
ALLEGATE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 MARZO 1957, N. 361

« TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

1) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	(regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
2) Piemonte	(regione Piemonte)
3) Liguria	(regione Liguria)
4) Lombardia	(regione Lombardia)
5) Trentino-Alto Adige/Südtirol	(regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol)
6) Veneto	(regione Veneto)
7) Friuli Venezia Giulia	(regione Friuli Venezia Giulia)
8) Emilia-Romagna	(regione Emilia-Romagna)
9) Toscana	(regione Toscana)
10) Marche	(regione Marche)
11) Umbria	(regione Umbria)
12) Lazio	(regione Lazio)
13) Abruzzo	(regione Abruzzo)
14) Molise	(regione Molise)
15) Campania	(regione Campania)
16) Puglia	(regione Puglia)
17) Basilicata	(regione Basilicata)
18) Calabria	(regione Calabria)
19) Sicilia	(regione siciliana)
20) Sardegna	(regione Sardegna) ».

« TABELLA A-bis
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME 	NOME COGNOME 
NOME COGNOME 	NOME COGNOME 
NOME COGNOME 	NOME COGNOME 
NOME COGNOME 	NOME COGNOME 

».

« TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO PRESCELTO O SUL CONTRASSEGNO CHE LO ACCOMPAGNA

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	
del..... (data della votazione)	
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	
COLLEGIO UNINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

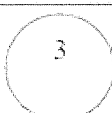
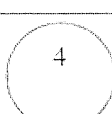
».

ALLEGATO 2
(articolo 60)

MODIFICHE ALLE TABELLE
ALLEGATE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N. 533

« TABELLA A
(articolo 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOME COGNOME 	NOME COGNOME 
NOME COGNOME 	NOME COGNOME 
NOME COGNOME 	NOME COGNOME 
NOME COGNOME 	NOME COGNOME 

».

« TABELLA B
(articolo 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO PRESCELTO O SUL CONTRASSEGNO CHE LO ACCOMPAGNA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	
del..... (data della votazione)	
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	
COLLEGIO UNINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

».



18PDL0057350